



**ADEGUAMENTO E RIORDINO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E  
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DI IMPRENDITORE AGRICOLO  
PROFESSIONALE (IAP)**

**DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99**

**Indice**

- 1. Semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**
- 2. Qualifica di IAP a persone fisiche**
- 3. Qualifica di IAP a persone giuridiche**
- 4. Qualifica di IAP in carenza di requisiti**
- 5. Controlli e formazione del campione delle domande da sottoporre a verifica**
- 6. Ulteriori specifiche e precisazioni**
- 7. Clausole di salvaguardia**
- 8. Altre figure professionali**

## **1. Semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**

Con deliberazione n. 2113 del 7 dicembre 2011 sono state introdotte semplificazioni concernenti le procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 25 giugno 2012, è stato completato il quadro organico dei procedimenti con il riordino degli elementi di valutazione amministrativa di cui all'allegato A alla DGR n. 2113/2011 nonché le disposizioni della DGR 956/10 sulle competenze dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Allo scopo di massimizzare la semplificazione a vantaggio degli agricoltori, come disposto dal punto 6 della citata deliberazione n. 2113/11, è stata data attuazione, per la procedura di attestazione della qualifica IAP, alla Legge Regionale n. 16/2009 e all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 99/2004, nelle modalità definite dalla DGR n. 956/2010 attraverso i CAA.

La procedura di riconoscimento della qualifica IAP viene gestita presso gli Sportelli Unici Agricoli istituiti presso AVEPA. Per le situazioni di ordinarietà la procedura può essere espletata presso gli sportelli dei CAA convenzionati con AVEPA, ai quali il produttore interessato abbia conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Per le istanze "non ordinarie", che si identificano nei casi che non possono essere gestiti con modalità "automatica", sarà possibile rivolgersi al CAA mandatario per avvalersi della procedura semplificata prevista dalla DGR 956/2010, secondo le procedure operative predisposte da AVEPA.

## **2. Qualifica di (IAP) a persone fisiche**

E' Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale svolgendo attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, possiede contemporaneamente:

- a) il requisito del tempo, dedicando all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, ridotto al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 1257/99 (ora art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005);
- b) il requisito del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ridotto al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 1257/99 (ora art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005);
- c) conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 e s.m.i. (requisito della professionalità).

Riguardo alla riduzione al 25% si precisa che:

- la Regione del Veneto ha individuato, ai sensi del citato regolamento, come svantaggiate le sole zone montane di cui all'allegato A alla DGR n. 1681 del 28.10.2011;
- è applicabile qualora la sede legale dell'impresa e la prevalenza della superficie agraria utilizzata per le colture previste dalle tabelle approvate con l'allegato B al presente documento ricada nella zona svantaggiata.

Non può essere riconosciuta la qualifica di IAP un soggetto che non ha ancora svolto un'attività di impresa o l'ha appena iniziata, intendendo con questo che deve avere esercitato regolare attività agricola da almeno un anno (dimostrabile con apertura fascicolo da almeno un anno o in alternativa documentazione attestante almeno una annualità fiscale). Tale vincolo di un esercizio di attività agricola deve sussistere anche per la persona giuridica nel caso in cui un socio intenda acquisire la propria qualifica di IAP per il tempo e reddito derivante da attività svolta nella società agricola ovvero che il socio abbia svolto attività agricola per almeno un'annata in tale società.

## **2.1 Requisito del tempo**

Il numero massimo di ore di lavoro annuo considerabili nel caso di contemporanea presenza di attività agricola ed attività diversa da quella agricola è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva.

### **2.1.1 Tempo di lavoro agricolo**

Un imprenditore può essere considerato IAP se la situazione produttiva aziendale dell'impresa/e riferita/e all'ultima annata agraria conclusa, garantisce al richiedente, applicando i valori unitari delle tabelle 1 e 2 di cui all' **Allegato B** alla presente deliberazione, almeno 900 ore di lavoro (450 in zona svantaggiata ex articolo 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005).

Tali tabelle di valori standard che trovano applicazione per individuare il tempo dedicato alle attività agricole sono determinate per raggruppamenti di diverse attività agricole e individuano il numero di ore annue ordinarie convenzionali per unità di superficie/capo/prodotto gestito (ad eccezione delle attività connesse di servizio, che vanno auto dichiarate poiché non parametrizzabili).

La determinazione delle ore di lavoro dell'imprenditore richiedente la qualifica viene eseguita al netto delle ore di lavoro apportate da altri soggetti impegnati nell'azienda senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante familiare), con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo indeterminato/determinato, contoterzisti.

La data cui fare riferimento per l'applicazione delle tabelle alla situazione organizzativa aziendale è il 10 novembre dell'ultima annata agraria conclusa.

Qualora l'impresa non rientri in tale ambito di calcolo convenzionale, potrà essere presentata relazione, redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzia l'extra-ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che motivano tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali e ne calcoli gli effetti.

### **2.1.2 Tempo di lavoro di natura non agricola**

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato in domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde all'orario di lavoro previsto nel contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

In ogni caso, non viene rilasciata l'attestazione di qualifica IAP qualora:

- il tempo di lavoro di natura non agricola sia superiore a 900 ore /anno e 1350 ore /anno per le zone svantaggiate;
- il richiedente sia titolare di posizione previdenziale autonoma prevalente diversa da quella agricola ad eccezione delle zone svantaggiate;
- il richiedente sia titolare di una posizione in Camera di Commercio con attività prevalente non agricola ad eccezione delle zone svantaggiate.

### **2.1.3 Soggetti richiedenti**

Il parametro di tempo - lavoro per attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C. necessario per acquisire la qualifica di IAP può derivare sia dal tempo necessario alla diretta conduzione del fondo e sia in qualità di socio di società agricola.

Nel caso di richiedente titolare di impresa **individuale** il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della propria impresa riferita all'ultima annata agraria conclusa (con riferimento alla data del 10 novembre).

Nel caso di richiedente **socio di una società di persone** il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, riferita all'ultima annata agraria conclusa (con riferimento alla data del 10 novembre), parametrata alla quota di partecipazione alla compagine sociale del richiedente, che, in assenza di definizione, si presume proporzionale al numero di persone. Qualora le quote di tempo lavoro non rispecchino l'effettiva partecipazione lavorativa alla società è richiesta una dichiarazione congiunta dei soci.

Nel caso di richiedente amministratore di **società agricola di capitale**, il tempo lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più amministratori, il tempo complessivo di lavoro viene equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione sulla base di una dichiarazione congiunta degli stessi.

Nel caso di richiedente socio amministratore di **società cooperativa** il tempo lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di lavoro viene equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione sulla base di una dichiarazione congiunta degli stessi.

Nel caso di extra ordinarietà viene presa come riferimento la relazione del professionista abilitato in ambito agrario, veterinario o forestale.

## **2.2 Requisito del reddito da lavoro**

Per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito derivante da eventuali attività lavorative non agricole è necessario valutare:

- il reddito prodotto dall'attività agricola svolta;
- il reddito da lavoro prodotto da attività non agricola.

### **2.2.1 Reddito prodotto da attività agricola**

Per il reddito prodotto da attività agricola si considerano i parametri di reddito standard convenzionali di cui **all'Allegato B** al presente provvedimento, applicati all'attività produttiva aziendale dell'annata agraria conclusa rispetto al momento della presentazione della domanda fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

La data a cui fare riferimento per l'applicazione delle tabelle alla situazione organizzativa aziendale è il 10 novembre dell'ultima annata agraria conclusa.

Qualora l'azienda non rientri nell'ordinarietà, il reddito da attività agricola sarà calcolato attraverso il "Conto economico aziendale" approvato con DGR 2112/11 e secondo le note di compilazione dai competenti uffici regionali.

### **2.2.2 Reddito da lavoro di natura non agricola**

Per reddito globale da lavoro di natura non agricola dell'imprenditore necessita considerare la somma dei redditi di seguito indicati che vengono dichiarati in domanda e sono desumibili dal modello UNICO di dichiarazione dei redditi ferme restando le esclusioni dal computo del reddito globale da lavoro come determinate dall'art.1 del decreto legislativo 99/04.

Il riferimento ai quadri del modello UNICO, secondo le precisazioni di cui sotto, resta valido sino a eventuali aggiornamenti del modello stesso:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49-50 del DPR n. 917/1986): riferimento mod. UNICO - Persone fisiche quadro RC;
- redditi da lavoro autonomo e assimilati: (articolo 53 del DPR n. 917/1986): riferimento modello UNICO - Persone fisiche quadro RE ;
- redditi d'impresa (articoli 54 e seguenti DPR n.917/1986): riferimento mod. UNICO Persone fisiche quadro RF e RG (con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella gestione delle attività connesse);
- redditi da partecipazione (art 5 e 116 DPR 917/1986) riferimento mod. UNICO- persone fisiche quadro RH (con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate);
- redditi contribuenti minimi riferimento modello UNICO – persone fisiche quadro CM.

I redditi sopraindicati sono dichiarati e fanno riferimento all'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente l'anno di presentazione domanda).

Qualora la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica IAP sia anticipata rispetto alla normale scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il richiedente potrà utilizzare i dati relativi alla precedente annata fiscale dichiarata, nel caso in cui la sua situazione reddituale da attività non agricola sia presumibilmente invariata, ovvero non comportare una prevalenza rispetto al reddito di natura agricola.

AVEPA, istruite le domande sulla base delle dichiarazioni rese, si riserva di verificare che, nel corso dell'ultimo esercizio fiscale concluso, non siano intervenute delle variazioni tali da compromettere il riconoscimento della qualifica IAP, acquisendo le dichiarazioni fiscali dell'anno precedente.

Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo ai sensi del decreto legislativo 99/04.

### **2.2.3 Valutazione del reddito per tipologie di richiedente**

Nel caso di richiedente titolare di **ditta individuale** il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della sua ditta.

Nel caso di richiedente **socio di una società di persone** il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla compagine sociale.

Nel caso di richiedente amministratore di **società agricola di capitale** il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società e dichiarato in domanda.

Nel caso di richiedente socio amministratore di **società cooperativa** il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al numero di soci.

Per la verifica positiva del requisito del reddito sarà necessario che il reddito da lavoro prodotto dall'attività agricola sia almeno pari al 50% o al 25% - in zona svantaggiata ex articolo 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005 - del reddito globale da lavoro riferito ai quadri del modello UNICO richiamati al precedente paragrafo 2.2.2.

### **2.3 Professionalità**

Il possesso di conoscenze e competenze professionali, deriva alternativamente da:

- a) possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale;
- b) possesso di attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto della durata di almeno 150 ore, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta;
- c) esercizio di attività agricola, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, in qualità di:
  - titolare di impresa agricola da documentare attraverso la data di apertura della partita IVA e/o la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale e concomitante presenza di fatture nel periodo considerato, pagamenti diretti, ecc)';
  - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli;
  - socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

### **3. Qualifica di IAP a persone giuridiche**

Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, estende lo status di IAP anche alle *"società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione 'società agricola' e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile"* e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le società di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari);
- per le società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole.

Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della competente CCIAA.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative, e anche di persone.

#### **4. Qualifica di IAP in carenza di requisiti**

Ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1 comma 5 ter, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e società devono dimostrare di aver raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo è fissato in trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Ai fini dell'iscrizione all'apposita gestione previdenziale INPS viene rilasciata al soggetto richiedente, apposita dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti.

A seguito di istanza del richiedente che comunica il raggiungimento dei requisiti previsti, AVEPA provvederà a verificare la situazione di tempo e reddito relativi all'annata agraria conclusa.

#### **5. Controlli e formazione del campione delle domande da sottoporre a verifica**

Nella situazione ordinaria, sarà eseguito un controllo campionario sulle dichiarazioni rese in domanda ai sensi del DPR 445/2000 su un campione pari almeno al 5% estratto dall'AVEPA, secondo le modalità che la stessa definirà.

I controlli riguarderanno:

- la competenza professionale;
- le condizioni di statuto e di dicitura per le società di persone, capitali o cooperative;
- la veridicità delle dichiarazioni inerenti le attività agricole non rilevabili a fascicolo;
- la veridicità della dichiarazione inerente i redditi ed il tempo per attività extra agricola.

In situazione non ordinaria, in istruttoria, potranno essere controllate le dichiarazioni rese su tutte le domande presentate.

#### **6. Ulteriori specifiche e precisazioni**

##### **6.1 Conservazione dell'integrità aziendale (Compendio Unico art 7 D.Lgs 99/04)**

Con DGR n. 3470/04 e n. 900/06 sono state considerate le procedure inerenti la conservazione dell'integrità aziendale con la costituzione del compendio unico.

Riguardo a quanto stabilito dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 99/04, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività, che viene determinata in almeno 3 UDE per le zone di montagna e almeno 10 UDE per le altre zone. Una UDE – unità di dimensione economica europea- corrisponde ad un valore di 1200 euro di Reddito Lordo Standard (RLS). Ai fini del livello minimo di redditività tale valore è riferito alla media triennale delle attività agricole di coltivazione e allevamento, ricavabile dai terreni oggetto di formazione del compendio unico. I tre anni da considerare per il calcolo della media indicata iniziano dalla data in cui è costituito il compendio.

**6.2 Esclusiva attività agricola nel caso di società**

L'esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:

- corrispondenza dell'oggetto sociale dallo statuto ed in particolare: come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo delle attività agricole; nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o nella denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) l'indicazione società agricola;
- codici attività agricole (codici ATECO) tenendo conto che per le attività connesse possono essere quelle dei settori di attività non agricole.

Si richiamano le disposizioni di cui Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012 art. 36, comma 8 secondo cui i ricavi marginali relativi alla locazione o all'affitto dei beni agricoli che non superino il 10° per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi non costituiscono distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole.

**6.3 Modifiche all' Allegato A DGR 2113/11:**

- alla fine del punto 2.2, all'ultimo periodo sono eliminate le parole: “ riferito all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni” (modifiche introdotte dalla DGR 1227/12);
- il punto 3.3 viene abrogato (abrogazione introdotta dalla DGR 1227/12).

**7. Clausole di salvaguardia**

Le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 3470 del 5 novembre 2004, n. 3966 del 10 dicembre 2004, e n. 900 del 6 maggio 2008, concernenti la disciplina per il riconoscimento dell'Imprenditore Agricolo Professionale nella Regione del Veneto, rimangono vigenti per le parti non contrastanti con il presente provvedimento con particolare riferimento alle domande presentate ai sensi art. 1 comma 5 ter prima del 31.12.2011.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento ai fini delle qualifiche di Imprenditore agricolo professionale troveranno applicazione per le domande presentate a far data dall'1 marzo 2014 ferma restando nel frattempo la vigenza delle specifiche applicative disposte con le note del Dirigente Regionale della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari prot. n.181882 del 30 aprile 2013 e prot. n. 118927 del 9 marzo 2013, ai sensi del punto 8 della citata DGR n. 2113/2011, e del Commissario Regionale per il Turismo prot. n. 203704 del 14 maggio 2013 e prot. n. 481159 del 11 novembre 2013.



## **8. Altre figure professionali**

### **8.1 Imprenditore agricolo articolo 2135 del codice civile (IA)**

L'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con gli aggiornamenti dell'articolo 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n.228, rappresenta la condizione base di imprenditore operante in agricoltura, con il presupposto, comunque, che vi sia un'attività imprenditoriale impostata a produrre per la commercializzazione e non solo limitata per l'autoconsumo. A tal fine l'IA. deve considerare gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore quali l'iscrizione I.V.A. per l'attività agricola, l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., sezione Speciale degli imprenditori agricoli per l'attività agricola, (tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate), e l'iscrizione all'I.N.P.S. per la previdenza, nel caso di attività agricola prevalente.

Di conseguenza, un soggetto persona fisica o giuridica che eserciti attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), si può definire Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza particolari ulteriori requisiti, anche in presenza di altra attività diversa da quella agricola prevalente.

Il requisito può essere documentato attraverso la data di apertura della partita iva e la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale, fatture nel periodo, pagamenti diretti, ecc.).

### **8.2 Coltivatore diretto art. 31 della legge 590/65**

Ai fini agevolazioni di cui alla legge 604/54 la definizione è contenuta nell' art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 secondo cui sono coltivatori diretti (CD) *“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”*. Per l'accesso ai benefici fiscali, nel caso di acquisto di terreni a fondo oneroso, la figura assume rilievo fino al 31 dicembre 2009 in quanto le disposizioni introdotte con la legge 25/2010 hanno fatto venire meno le certificazioni in capo agli uffici regionali competenti assumendo, quindi, primaria importanza l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ad assistenziale presso l'INPS.

Comunque si rileva come la definizione di coltivatore diretto, di cui all'articolo 31 della legge 590/65, possa inoltre trovare considerazione in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita di fondi confinanti e nei casi di esproprio per pubblica utilità.

A tal fine si precisa che, nell'ambito delle funzioni trasferite con DGR 3549 del 30 dicembre 2010 e 301 del 15 marzo 2011, ad AVEPA competono, se richieste, le verifiche dei requisiti di coltivatore diretto in relazione a normative residuali in materia di agricoltura che ancora ne prevedono la necessità.

Per determinare la forza lavorativa del nucleo familiare che non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, si fa riferimento alle tabelle tempi medi unitari convenzionali di lavoro definiti ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole, fermo restando il limite (IAP) di 1800 ore per unità lavorativa.

### **8.3 Impresa familiare**

Le imprese familiari costituite a norma dell'articolo 230 bis del c.c. ai fini delle determinazioni di cui al presente provvedimento sono considerate ditte individuali.